



*Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo
Circoscrizione dei Tribunali di Palermo e Termini Imerese - Ente pubblico non economico*

Programma di formazione per i tirocinanti

LAVORO E IMPRESA: Orientamento all'imprenditorialità

13 novembre 2008

® diritti riservati - riproduzione citando la fonte


docente: **Nicolò Renna**

docente: **Maria Grazia Ganguzza**

dottori commercialisti – revisori contabili

Programma

- Definizione di impresa, l'imprenditore (concetti distintivi, visione, azione);
- Classificazione delle imprese
- Gli Ausiliari dell'Imprenditore
- L'Azienda
- I Segni Distintivi
- Le società in generale: società di persone e di capitali
- Il problema della scelta imprenditoriale



IMPREDITORE



Art. 2082 C.C.


Attività Economica

Attività
Organizzata

Attività
Professionale

Attività in nome
proprio

Classificazioni delle imprese



L'imprenditore agricolo

“E' imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse.

Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura” (art. 2135 c.c.)

L'imprenditore agricolo ha diritto ad alcune facilitazioni:

- Esclusione dall'obbligo della tenuta delle scritture contabili;
- Iscrizione nel Registro delle Imprese a soli fini dichiarativi;
- Non assoggettabilità al fallimento ed alle altre procedure concorsuali in caso di insolvenza.

Imprenditore agricolo
professionale



D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99

Il Piccolo Imprenditore

“Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia” (art. 2083 c.c.).

Il piccolo imprenditore gode di una serie di facilitazioni:

- Esclusione dall’obbligo della tenuta delle scritture contabili;
- Iscrizione nel Registro delle Imprese a soli fini dichiarativi;
- Non assoggettabilità al fallimento ed alle altre procedure concorsuali in caso di insolvenza.

Impresa artigiana


Impresa familiare

L'imprenditore Commerciale


“E' imprenditore commerciale colui che esercita una delle attività previste dall'art. 2195 del c.c.”:

- Attività industriali
- Attività intermediarie nella circolazione dei beni
- Attività di trasporto per terra, acqua o aria
- Attività bancarie o assicurative
- Attività ausiliarie delle precedenti

Gli Ausiliari dell'Imprenditore



Il Registro delle Imprese



Scritture Contabili

Ogni imprenditore commerciale deve tenere obbligatoriamente determinate scritture” (art. 2214 c.c.).

Libro giornale

Libro Inventari


L'Azienda

“Complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa”(art. 2555 c.c.).

L'azienda è costituita da:

- Beni materiali
- Beni immateriali

Avviamento





risultato delle energie e delle capacità profuse dall'imprenditore nell'organizzazione dei mezzi impiegati e nella gestione dell'impresa

L'avviamento può essere


- Soggettivo
- Oggettivo


I Segni Distintivi





Le società in generale





Società di persone

Società semplice

Società in nome collettivo

Società in accomandita semplice

Scopo lucrativo

Società per azioni

Società in accomandita semplice

Società di capitali

Società a responsabilità limitata

Società cooperative

Mutue assicuratrici

Scopo mutualistico


La società Semplice (S.S.)




La società in Nome Collettivo (S.N.C.)





La società in Accomandita Semplice (S.A.S.)



La società per Azioni (S.P.A.)







Nullità

Mancata stipulazione dell'Atto Costitutivo nella forma dell'Atto Pubblico

Illiceità dell'oggetto sociale

Mancanza nell'Atto Costitutivo o nello Statuto di ogni indicazione riguardante la denominazione sociale, i conferimenti o l'ammontare del capitale sottoscritto o l'oggetto sociale


Organi Sociali

Organo
Deliberativo


Organo
Amministrativo


Organo di Controllo

La società in Accomandita per Azioni (S.P.A.)




La società a Responsabilità Limitata (S.R.L.)





Il problema della scelta

Forma giuridica da assumere



Analizzare una serie di elementi:

- la responsabilità patrimoniale
- la convenienza fiscale
- le prospettive economiche e finanziarie dell'attività aziendale

Come decidere

Impresa individuale

Vantaggi:

- Estrema semplicità della costituzione dell'impresa (iscrizione alla Camera di Commercio della provincia in cui intende avviare l'attività)
- Autonomia e velocità nelle decisioni
- Velocità di costituzione d'impresa
- Tenuta della contabilità estremamente semplice

Svantaggi:

- Responsabilità illimitata nei confronti dei terzi
- Le spese che possono essere dedotte dal reddito (IRPEF) sono inferiori rispetto ad altre forme, e, nel caso in cui si realizzino utili ingenti, questi si travasano interamente sul reddito del titolare, il quale in tal caso incorre in imposte piuttosto cospicue.

Società

Di persone

Di capitale

• **Effetti fiscali**

Società di persone

→ La tassazione avviene in capo ai soci (IRPEF)

Società di capitale

→ La tassazione ricade direttamente sulla società (IRES)

• **Richiesta finanziamenti**

Le società di capitali sono in genere da preferire quando si voglia accedere a ingenti finanziamenti da più sottoscrittori, le quote societarie sono facilmente trasferibili, mentre la forma della società per azioni è l'unica possibile per coloro che vogliono quotarsi in borsa.

- **Adempimenti amministrativi e organizzativi**

Società di persone



Nessuna limitazione per la costituzione

Società di capitale



Capitale minimo richiesto per la costituzione

- **Responsabilità dei soci**

Società di persone



Solidale e illimitata di ogni socio per le obbligazioni, assunte a nome della società, dagli altri soci

Società di capitale



Limitata al capitale sottoscritto

- **Capitale investito**

Società di persone



Il rischio d'impresa aumenta proporzionalmente al crescere dei mezzi necessari per la gestione della impresa

Società di capitale



Il rischio d'impresa non dipende dal crescere dei mezzi necessari per la gestione dell'impresa

- **Onerosità**

Società di persone



Poco onerose e meno complesse

Società di capitale



Complesse ed onerose

ESEMPIO N.1

Ditta Individuale (negozio di abbigliamento, fioraio, paninetteria, ecc.):

- Apertura di partita IVA
- Iscrizione presso il registro delle imprese
- Iscrizione presso CCIAA della provincia in cui ha la sede legale
- Iscrizione INPS e/o (eventuale) INAIL
- Iscrizione presso albi, registri o elenchi richiesti per l'esercizio dell'attività
- Obblighi fiscali: Contabilità Semplificata, Iva, Irpef, Irap

ESEMPIO N.2

Società di persone: S.N.C. o S.A.S.

- Atto Costitutivo: scrittura privata o atto notarile
- Non è richiesto un capitale minimo
- Apertura di partita IVA
- Iscrizione presso il registro delle imprese
- Iscrizione presso CCIAA della provincia in cui ha la sede legale
- Obblighi fiscali: Contabilità Semplificati o ordinaria, Iva, Irap
- La tassazione avviene in capo ai soci (IRPEF)
- Ogni anno è dovuta la tassa CCIAA

ESEMPIO N.3

Società di capitali: S.R.L. o S.P.A.

- Atto Costitutivo: atto notarile
- Capitale minimo sottoscritto € 10.000,00 (srl) 120.000,00 (spa): 25% subito
- Apertura di partita IVA
- Iscrizione presso il registro delle imprese
- Organi Sociali: Assemblea, Amministrazione, Collegio Sindacale
- Obblighi fiscali: Contabilità Ordinaria, Iva mensile o trimestrale, Ires, Irap
- Ogni anno è dovuta la tassa CCIAA



...e in bocca al lupo!!!!!!
...e grazie per l'attenzione!!!!!!

